

REGOLAMENTO ASSEGNI DI RICERCA DI CUI ALL'ART.22 DELLA LEGGE 240 del 30/12/2010

Sommario

Articolo 1 Definizioni	2
Articolo 2 - Oggetto e finalità	2
Articolo 3 - Destinatari degli assegni.....	2
Articolo 4 - Durata e proroga.....	3
Articolo 5 - Limite massimo di durata degli assegni	3
Articolo 6 - Finanziamento e attivazione	3
Articolo 7 - Diritti e doveri dei titolari degli assegni.....	4
Articolo 8 - Divieto di cumulo, incompatibilità, aspettativa	5
Articolo 9 - Scioglimento del rapporto contrattuale	5
Articolo 10 - Trattamento economico.....	6
Articolo 11 - Trattamento fiscale e previdenziale. Maternità. Congedo per malattia	6
Articolo 12 - Bandi	6
Articolo 13 - Commissione giudicatrice.....	6
Articolo 14 - Selezione e graduatoria di merito.....	7
Articolo 15 - Stipulazione del contratto e sua decorrenza	7
Articolo 16 – Disposizioni finali	7

Articolo 1 Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:

- per Struttura: i Centri Gestionali come definiti dall'art. 3 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- per assegno di ricerca (o assegno): un contratto di carattere continuativo temporalmente definito, che presenta caratteristiche di flessibilità rispondenti alle esigenze dell'attività di ricerca svolta;
- per proroga del contratto: il prolungamento dell'originario contratto, oltre il termine naturale di scadenza, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto originario.

Articolo 2 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca attribuiti dall'Università degli Studi di Perugia, d'ora in poi denominata "Università", ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

2. Gli assegni sono conferiti mediante contratto di diritto privato la cui stipulazione esclude l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

3. Ai soggetti che ne siano titolari, gli assegni non attribuiscono diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico sia stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Articolo 3 - Destinatari degli assegni

1. Possono essere titolari degli assegni gli studiosi che siano in possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca e attinente al settore scientifico per il quale viene conferito l'assegno. Il titolo minimo per partecipare alle selezioni per assegni di ricerca è il diploma di laurea (corso di studi di durata non inferiore a 4 anni, previsto dagli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 3 novembre 1999, n. 509), la laurea specialistica (art. 3, comma 1, lettera b), D.M. 3 novembre 2009, n. 509), la laurea magistrale (art. 3, comma 1, lettera b), D.M. 22 ottobre 2004, n. 270). La valutazione dell'equivalenza del titolo di studio straniero richiesto per l'accesso alla selezione spetta alla commissione giudicatrice.

2. Non può essere titolare di un assegno di ricerca il personale di ruolo presso i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 2.

3. Il soggetto che, con l'Università e/o con uno o più dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 2 del presente regolamento, abbia instaurato rapporti contrattuali in virtù di uno o più assegni conferiti a norma dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ovvero di uno o più contratti stipulati a norma dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere titolare di un assegno di ricerca bandito a norma del presente regolamento qualora la durata complessiva di tali rapporti, sommata alla durata dell'assegno prevista dal bando, superi i limiti massimi di cui all'art. 5 del presente regolamento.

4. Non possono essere titolari di un assegno conferito a norma del presente regolamento i parenti e gli affini, fino al quarto grado compreso, di un professore appartenente alla struttura che ha richiesto il bando ovvero del Rettore, del Direttore Generale o di un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. All'atto

della sottoscrizione del contratto, il titolare dell'assegno di ricerca deve presentare apposita dichiarazione attestante l'assenza di incompatibilità.

Articolo 4 - Durata e proroga

1. La durata dell'assegno non può essere inferiore a 12 mesi né superiore a 36 mesi.
2. La durata dell'assegno può essere prorogata dal Consiglio di Dipartimento o dalla diversa Struttura che ha deliberato il conferimento dell'assegno, a seguito e sulla base di apposita istanza formulata in tal senso dal Responsabile Scientifico della ricerca accompagnata dalla relazione sull'attività svolta dall'assegnista di cui all'art. 7, comma 5.
3. La proposta di proroga e la delibera del Consiglio di Dipartimento o di una diversa Struttura devono essere assunte antecedentemente alla scadenza del contratto. La proroga può essere disposta per periodi inferiori a un anno ma comunque non inferiori a sei mesi esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricerca, la cui scadenza non consente di conferire assegni di durata annuale.

Articolo 5 - Limite massimo di durata degli assegni

1. La durata complessiva dei rapporti contrattuali che il medesimo soggetto instaura, in virtù di uno o più assegni conferiti a norma dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con uno o più dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 2 del presente regolamento, non può in ogni caso essere superiore a sei anni, anche non continuativi. Ai fini del computo del predetto termine non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente, né i periodi in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
2. La durata complessiva dei rapporti contrattuali che il medesimo soggetto instaura, in virtù di uno o più assegni conferiti a norma dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ovvero di uno o più contratti stipulati a norma dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, con uno o più dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 2 del presente regolamento, non può in ogni caso essere superiore a dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente, né i periodi in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

Articolo 6 - Finanziamento e attivazione

1. L'attivazione di assegni di ricerca è disposta a mezzo:
 - a) bando avente ad oggetto uno o più assegni per attività di ricerca da svolgersi nell'ambito di una o più aree scientifiche di interesse del Dipartimento o della Struttura che ha proposto l'attribuzione dell'assegno o degli assegni ai sensi dell'art. 22 comma 4 lettera a) della Legge 240/2010;
 - b) bando avente a oggetto uno o più assegni per attività di ricerca per la realizzazione di specifici programmi di ricerca, ai sensi dell'art. 22 comma 4, lettera b) della Legge 240/2010.
2. Per entrambe le fattispecie di cui al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo, in ragione della complessità del progetto e delle attività di ricerca ad esso relative, deve essere specificata la tipologia di bando (SENIOR oppure JUNIOR) ai fini della individuazione della procedura di selezione di cui all'articolo 14 del presente Regolamento.
3. Per il conferimento degli assegni di ricerca, ivi inclusi quelli totalmente finanziati da programmi di ricerca che pongono l'obbligo di rendicontazione come requisito di validità del finanziamento, è necessaria la delibera di attivazione del Consiglio di Dipartimento o di una diversa Struttura, recante:
 - la designazione del Responsabile Scientifico della ricerca;

- l'area scientifica di interesse;
- il titolo del programma di ricerca;
- la durata del contratto;
- le modalità di svolgimento della selezione;
- eventuale previsione quale requisito obbligatorio del dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, corredato di una adeguata produzione scientifica;
- la copertura economico-finanziaria previa verifica della rispondenza dell'assegno di ricerca agli interessi generali dell'Università e la sostenibilità finanziaria, con la quale si autorizza la spesa.

Della delibera di cui al punto che precede è data comunicazione al Rettore.

4. I contratti finanziati dall'Unione Europea e da altri organismi pubblici e privati italiani, stranieri o internazionali, seguono le regole stabilite dal programma di finanziamento e dagli eventuali Regolamenti di Ateneo intesi a definire tali finanziamenti. Le disposizioni del presente regolamento sono applicate solo in quanto compatibili con le regole stabilite dal programma di finanziamento.

Articolo 7 - Diritti e doveri dei titolari degli assegni

1. I titolari degli assegni svolgono attività di ricerca in conformità a quanto previsto dal programma contemplato dal bando, assolvendo ai compiti ed espletando le funzioni ivi precisate.
2. I titolari degli assegni hanno il diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle strutture e delle attrezzature della struttura presso la quale svolgono la loro attività e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti nella struttura stessa.
3. Lo svolgimento di attività di ricerca al di fuori del Dipartimento o della Struttura che ha proposto il conferimento dell'assegno deve essere preventivamente autorizzato dal Direttore della Struttura stessa, sentito il Responsabile Scientifico della ricerca.
4. Ai titolari degli assegni, per i periodi trascorsi fuori sede con l'assenso del Responsabile Scientifico della ricerca e l'autorizzazione del Direttore del Dipartimento o della Struttura, è riconosciuto il trattamento di missione previsto dall'Università per i dottorandi. I titolari di assegno di ricerca, previa autorizzazione del Direttore del Dipartimento o della Struttura d'intesa con il Responsabile Scientifico della ricerca, possono presentare progetti di ricerca dell'Università degli Studi di Perugia e assumerne la responsabilità scientifica a condizione che la durata di detti progetti sia pari o inferiore alla durata naturale dell'assegno di ricerca, rinnovi e proroghe esclusi, e a condizione che tale attività sia compatibile con gli impegni derivanti dall'attività di ricerca connessa all'assegno di cui sono titolari.
5. Con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di durata del contratto, il titolare dell'assegno deve redigere una relazione sull'attività svolta, controfirmata dal Responsabile Scientifico della ricerca e corredata da eventuali pubblicazioni, anche in corso di pubblicazione, brevetti e quant'altro possa rivelarsi utile ai fini della valutazione delle ricerche condotte, e presentarla tempestivamente al Consiglio del Dipartimento o alla Struttura che ha proposto il conferimento dell'assegno.
6. Il congedo obbligatorio per gravidanza e il congedo per malattia o infortunio del titolare dell'assegno di ricerca non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo, salve le indennità di maternità spettanti a norma dell'art. 5 del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2007 e l'indennità per malattia spettante a norma dell'art. 1, comma

788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La sospensione del rapporto nei casi suindicati comporta la proroga della durata del contratto pari al periodo di sospensione.

7. I diritti di proprietà industriale sui risultati conseguiti dall'assegnista per conto dell'Università nell'esecuzione delle proprie attività di ricerca, soggiacciono alle previsioni del Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale dell'Università vigente al momento del conseguimento dei risultati.

Articolo 8 - Divieto di cumulo, incompatibilità, aspettativa

1. Gli assegni non sono cumulabili con retribuzioni derivanti da rapporto di lavoro subordinato di qualsiasi tipo, con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari degli assegni.

2. Il titolare dell'assegno di ricerca non può essere iscritto a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, master universitari, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.

3. La titolarità dell'assegno di ricerca comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

4. L'assegno di ricerca è compatibile con la stipulazione di contratti di insegnamento presso l'Università.

5. L'assegno di ricerca è compatibile con la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa nei settori scientifico-disciplinari affini alle attività di ricerca connesse all'assegno, a condizione che tale frequenza sia autorizzata dal Direttore del Dipartimento o della Struttura, previo parere favorevole del Responsabile Scientifico della ricerca.

6. I titolari di assegni di ricerca per le scienze mediche sperimentali e cliniche, in correlazione alle esigenze finalizzate alla loro attività di ricerca e compatibilmente con queste ultime, possono svolgere anche attività assistenziale, su proposta motivata del Dipartimento o della Struttura, sentito il Responsabile Scientifico della ricerca e previo formale accordo tra l'Università e le strutture sanitarie di riferimento.

7. Compatibilmente con i compiti di ricerca a essi attribuiti, i titolari di assegni di ricerca possono, previa autorizzazione scritta del Responsabile Scientifico della ricerca, partecipare all'effettuazione di ricerche e consulenze per conto terzi commissionate all'Università ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 382/80 e alla ripartizione dei relativi proventi secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme regolamentari.

Articolo 9 - Scioglimento del rapporto contrattuale

1. L'Università è legittimata a recedere dal contratto, sciogliendo il relativo rapporto con effetto immediato, qualora il titolare dell'assegno:

a) ometta ingiustificatamente di iniziare l'attività di ricerca;

b) sospenda ingiustificatamente l'attività di ricerca per un periodo superiore a dieci giorni;

c) ometta ingiustificatamente di assolvere gli specifici compiti di ricerca contemplati dal bando ovvero incorra in ripetute, gravi negligenze nell'assolvimento di tali compiti;

d) incorra in una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 8, commi 1 e 2 o di cui all'art. 3, commi 2, 3 e 4 ovvero emerga che, all'atto dell'instaurazione del rapporto contrattuale, esisteva una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 8, commi 1 e 2 o di cui all'art. 3, commi 2, 3 e 4.

2. L'Università è legittimata a recedere dal contratto con effetto immediato se la sospensione del rapporto contrattuale conseguente alla malattia o all'infortunio del titolare dell'assegno di ricerca si protrae per un periodo superiore ad un sesto della durata complessiva del rapporto stabilita dal contratto.

3. La delibera di esercizio del diritto di recesso è adottata dal Consiglio del Dipartimento o della Struttura che ha deliberato in ordine al conferimento dell'assegno.

4. Il titolare dell'assegno può recedere dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso scritto di almeno trenta giorni indirizzato al Rettore. Il mancato rispetto di tale termine comporta la trattenuta dell'importo equivalente al compenso spettante per il periodo di preavviso non prestato.

Articolo 10 - Trattamento economico

1. Il titolare dell'assegno ha diritto ad un trattamento economico il cui ammontare è determinato sulla base dell'importo minimo stabilito con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, così come previsto dal comma 7 dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. La relativa somma viene versata al beneficiario in rate mensili posticipate.

Articolo 11 - Trattamento fiscale e previdenziale. Maternità. Congedo per malattia

1. Agli assegni di cui al presente regolamento si applicano: in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni; in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni; in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007; in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

2. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

Articolo 12 - Bandi

1. I bandi per il conferimento degli assegni vengono emanati con decreto rettorale e vengono resi pubblici per almeno 15 giorni mediante affissione nell'Albo pretorio on line dell'Università nonché mediante inserimento nel sito internet dell'Università degli Studi di Perugia e negli appositi siti del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.

2. Il bando precisa la durata dell'assegno e contiene informazioni dettagliate sulle funzioni specifiche e sui compiti di ricerca attribuiti, sui diritti e i doveri inerenti alla posizione, sulle incompatibilità nonché sul trattamento economico e previdenziale. Il bando dispone altresì se la partecipazione alla selezione è subordinata al possesso del titolo di dottore di ricerca ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.

3. I candidati debbono possedere i requisiti di ammissione alla selezione pubblica per il conferimento dell'assegno al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione pubblica.

4. La domanda di partecipazione ad un bando di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 6 deve contenere la presentazione e l'illustrazione di un progetto di ricerca, corredato dai titoli e dalle pubblicazioni del candidato.

Articolo 13 - Commissione giudicatrice

1. La Commissione, composta da almeno tre membri docenti, di cui uno con funzioni di Segretario verbalizzante, è nominata con decreto del Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento o della Struttura che ha proposto il conferimento dell'assegno.

2. I commissari, all'atto dell'insediamento, devono dichiarare di non avere relazioni di parentela ed affinità, entro il quarto grado incluso, con gli altri commissari e con i candidati (art. 5 comma 2 D.lgs. 07.05.48 n. 1172) nonché l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 51 c.p.c.

3. La Commissione, in occasione della prima riunione, delibera i criteri e le modalità di valutazione dei titoli, del progetto e del colloquio, individuando altresì i relativi punteggi. I verbali sono pubblicati sul sito web dell'Ateneo al termine della prima riunione contestualmente all'eventuale convocazione dei candidati al colloquio.

Articolo 14 - Selezione e graduatoria di merito

1. La selezione è per titoli e colloquio.

2. La valutazione dei titoli, nonché del progetto di ricerca nel caso di assegni banditi a norma della lettera a) del comma 1 dell'art. 6 del presente regolamento, è effettuata dalla Commissione giudicatrice, previa individuazione dei relativi criteri, prima del colloquio.

3. Costituiscono titolo preferenziale per l'attribuzione dell'assegno di ricerca il titolo di dottore di ricerca o un titolo equivalente conseguito all'estero, purché attinente al settore scientifico cui si riferisce l'assegno, ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica.

4. L'avviso per la presentazione al colloquio deve essere portato a conoscenza dei candidati almeno 20 giorni prima della prova.

5. Bandi "SENIOR": Ai titoli, nonché del progetto di ricerca nel caso di assegni banditi a norma della lettera a) del comma 1 dell'art. 6 del presente regolamento, sono riservati 60 punti e al colloquio 40.

6. Bandi "JUNIOR": Ai titoli, nonché del progetto di ricerca nel caso di assegni banditi a norma della lettera a) del comma 1 dell'art. 6 del presente regolamento, sono riservati 30 punti e al colloquio 70.

7. In sede di colloquio la Commissione verifica la conoscenza di una lingua straniera, definita dal bando, su argomenti riguardanti le materie del settore.

8. Bandi "SENIOR": Gli assegni sono conferiti, entro il numero di quelli messi a concorso, a candidati che abbiano conseguito almeno 30 dei 60 punti complessivamente a disposizione per i titoli e 20 dei 40 punti per il colloquio, secondo l'ordine della graduatoria.

9. Bandi "JUNIOR": Gli assegni sono conferiti, entro il numero di quelli messi a concorso, a candidati che abbiano conseguito almeno 15 dei 30 punti complessivamente a disposizione per i titoli e 35 dei 70 punti per il colloquio, secondo l'ordine della graduatoria.

10. La Commissione predispone la graduatoria di merito in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli, quello del colloquio e quello del progetto di ricerca per gli assegni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 6 del presente regolamento. A parità di punteggio, è preferito il candidato di età anagrafica più giovane.

11. La graduatoria resta in vigore per sei mesi solo per assegni di ricerca della durata pari o superiore a un anno.

Articolo 15 - Stipulazione del contratto e sua decorrenza

1. Il vincitore della selezione stipula con l'Ateneo un contratto di diritto privato.

Articolo 16 – Disposizioni finali

Il presente Regolamento, emanato con Decreto Rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo on line dell'Ateneo